

CITTA' DI BRA

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE
DI PROTEZIONE CIVILE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 29 novembre 2007)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Componenti del Servizio di protezione civile

Articolo 3 - Finalità del Servizio di protezione civile

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Autorità comunale di protezione civile

Articolo 5 - Comitato comunale di protezione civile

Articolo 6 - Unità di crisi

Articolo 7 - Comitato comunale di coordinamento del volontariato

TITOLO III - STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 – Servizio Protezione Civile

Articolo 9 - Attività e compiti del Servizio Protezione Civile

TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10 – Convenzioni fra il Comune ed il volontariato

TITOLO V - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 11 - Struttura e redazione del piano

Articolo 12 - Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Norma di rinvio

Articolo 14 – Pubblicità del regolamento

Articolo 15 – Entrata in vigore del regolamento e abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile e dei relativi organi, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 2 - Componenti del Servizio di protezione civile

Il Servizio di protezione civile del Comune di Bra è l'insieme degli organi deputati all'attività di protezione civile.

1. Il Servizio comunale di protezione civile è composto dai seguenti organi:

- I. Sindaco, autorità comunale di protezione civile
- II. Comitato comunale di protezione civile
- III. Unità di crisi
- IV. Servizio Protezione Civile
- V. Comitato di coordinamento del volontariato comunale

2. Il Sindaco, il Comitato comunale di protezione civile e l'Unità di crisi si avvalgono per l'esercizio dei rispettivi compiti, per tramite dei Dirigenti competenti, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità contenute nel piano comunale di protezione civile, di cui al titolo V del presente regolamento.

Articolo 3 - Finalità del Servizio di Protezione Civile

1. L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

2. Il Servizio comunale di protezione civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.

3. Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Autorità comunale di protezione civile

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile della Città, presiede il Comitato comunale di protezione civile e adotta gli atti previsti dalla legge.

2. Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso il Servizio Protezione Civile, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

3. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede

l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Comitato comunale di protezione civile

1. E' costituito il Comitato comunale di protezione civile, di seguito indicato "Comitato", quale organo di superiore indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

2. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato ed è composto da:

- Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di protezione civile
- Assessore Protezione Civile
- Assessore all'Ambiente
- Segretario Generale
- Dirigente Ripartizione Amministrativa
- Responsabile Servizio Protezione Civile
- Dirigenti Ripartizione Lavori Pubblici e Urbanistica
- Comandante Polizia Municipale
- Comandante locale stazione Arma dei Carabinieri
- Responsabile locale stazione Corpo Naz. Vigili del Fuoco
- Comandante locale stazione Guardia di Finanza
- Comandante locale stazione Polizia Stradale
- Responsabile locale stazione del Corpo Forestale dello Stato
- Rappresentante designato dall'ASL
- Responsabile locale Agenzia Regionale Protezione Ambientale
- Rappresentante locale Croce Rossa Italiana
- Rappresentanti di Enti e/o Associazioni invitati in base all'attività ed ai temi trattati

3. Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'autorità comunale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico dell'Unità di crisi. Il Comitato si riunisce ed opera presso il Palazzo Civico, ovvero presso

altra sede all'uopo indicata.

4. Il Comitato, per quanto riguarda i componenti elettivi, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 6 - Unità di crisi

1. E' costituita l'Unità di crisi, strutturata per funzioni di supporto, quale organo direttivo-operativo di comando e controllo per la realizzazione di quanto stabilito dal Comitato e per la gestione tecnica degli interventi di protezione civile di competenza comunale.

2. L'Unità di crisi è riunita e coordinata dal Sindaco o dall'Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimento, dal dirigente o dal funzionario del Servizio Protezione Civile. Essa è composta dai vertici direttivi delle unità organizzative comunali di livello funzionale più elevato e dai loro eventuali delegati, sostituti o incaricati muniti di autonomi poteri decisionali, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo la seguente suddivisione e attribuzione di responsabilità:

1. Tecnica e di pianificazione > *Responsabile Servizio Protezione Civile*
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria > *Delegato ASL*
3. Mass media e informazione > *Capo Servizio Stampa*
4. Volontariato > *Volontario espresso dai gruppi di volontariato convenzionati*
5. Materiali e mezzi > *Responsabile Ufficio Tecnico*
6. Strutture operative locali, trasporti e circolazione viabilità > *Responsabile Polizia Municipale*
7. Telecomunicazioni > *Responsabile Servizio Protezione Civile*
8. Servizi essenziali e attività scolastica > *Responsabile Ufficio Tecnico*
9. Censimento danni a persone e cose > *Responsabile Ufficio Urbanistica*
10. Logistica evacuati e zone ospitanti > *Responsabile Servizi Sociali*
11. Amministrativa > *Responsabile Settore amministrativo*
12. Finanziaria > *Responsabile Ufficio Ragioneria*

Funzione n. 1 – Tecnica e di pianificazione

Il responsabile di questa funzione ha il compito di definire gli interventi d'emergenza di tipo strutturale da porre in atto a seguito di un evento calamitoso, nonché di correlare la pianificazione con i rischi effettivamente presenti sul territorio comunale.

Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:

- intervenire nella pianificazione del territorio per limitare i rischi, sulla scorta delle conoscenze dello stesso e dei possibili eventi calamitosi a cui può essere interessato;
- individuare e predisporre le aree di attesa e di ricovero della popolazione e le aree di ammassamento dei soccorritori.

Funzione n. 2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Il responsabile di questa funzione mantiene i rapporti con le varie componenti istituzionalmente preposte per le azioni di soccorso sanitario, socio assistenziale, igienico ambientale, veterinario finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività avvalendosi anche del volontariato specializzato in campo socio-sanitario.

Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:

- organizzare tutte le attività in sintonia con le altre funzioni per il soccorso alla popolazione ed agli animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità;
- gestire gli aspetti sanitari legati alle emergenze, con particolare riferimento alla disponibilità dei servizi sanitari per la persona e per gli interventi di igiene pubblica che si rendessero necessari;
- gestire l'elenco nominativi di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori di handicap, predisponendo il sostegno, anche psicologico, alle persone più bisognose.

Funzione n. 3 – Mass media e informazione

Il responsabile di questa funzione dovrà informare i cittadini delle zone direttamente o indirettamente interessate ad un eventuale evento.

Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:

- garantire alla popolazione l'informazione sull'evolversi della situazione mediante i

mass-media locali;

- comunicare alla popolazione, in caso di inagibilità delle abitazioni, l'eventuale destinazione temporanea di alloggio;
- descrivere l'evolversi della situazione e gestire le conferenze stampa in qualità di referente dei mass-media locali e nazionali;
- effettuare una relazione giornaliera degli interventi in emergenza.

Funzione n. 4 – Volontariato

Il responsabile della funzione sarà il punto di riferimento delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune per le attività di Protezione Civile.

Spetta al responsabile di questa funzione specificare in termini qualitativi e quantitativi l'impiego delle forze di volontariato in relazione alla tipologia dell'emergenza da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dalle associazioni e dai mezzi a disposizione.

Funzione n. 5 – Materiali e mezzi

Il responsabile di questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi pubblici e privati, dovrà avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili coordinando la loro movimentazione in base alle necessità e prevedendo, per ogni risorsa, il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento.

Funzione n. 6 – Strutture operative locali, trasporti e circolazione viabilità

Il responsabile di questa funzione collabora con i rappresentanti di tutte le componenti locali istituzionalmente preposte alla sicurezza pubblica (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) che a vario titolo e, secondo procedure disciplinate dalle Leggi vigenti, forniscono il loro apporto nella gestione delle emergenze.

Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:

- seguire gli apporti delle varie componenti locali istituzionalmente preposte alla sicurezza pubblica;

- regolamentare localmente i trasporti e la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio;
- richiedere alla Funzione tecnica la valutazione dei rischi relativi alla viabilità coinvolta nell'evento calamitoso per attivare i provvedimenti del caso;
- predisporre, se necessario e d'intesa con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Volontari, la vigilanza sulle aree del territorio comunale coinvolte dall'evento calamitoso;
- collaborare per la parte di competenza amministrativa alla stesura delle ordinanze relative alla viabilità, evacuazione di singoli immobili o quartieri abitati e provvedere alla loro attuazione in collaborazione con Carabinieri, Polizia e Volontari;
- curare le attività di allertamento della popolazione con sistemi di amplificazione voce su automezzo e d'intesa con le Forze dell'Ordine;
- seguire le attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio nelle varie emergenze;
- predisporre eventuali vie di accesso e di fuga alternative dal territorio interessato da un eventuale evento calamitoso.

Funzione n. 7 – Telecomunicazioni

Il responsabile di questa funzione dovrà predisporre e rendere operativa, di concerto con i responsabili territoriali delle aziende telefoniche e con i responsabili delle associazioni radioamatoriali, nel più breve tempo possibile, un'eventuale rete di telecomunicazioni non vulnerabile al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa con la Sala Operativa della Provincia, della Prefettura, della Regione (e dei comuni del Centro Operativo Misto)

Funzione n. 8 – Servizi essenziali ed attività scolastica

Il responsabile di questa funzione dovrà tenere i contatti con gli Enti preposti al fine di monitorare costantemente il territorio e programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di assicurare la riattivazione delle forniture. Inoltre proporrà al Sindaco e alle autorità scolastiche, l'eventuale interruzione dell'attività scolastica e qualora gli edifici interessati servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione coadiuverà il

personale comunale e le associazioni di volontariato nell'allestimento all'uso previsto.

Funzione n. 9 – Censimento danni a persone e cose

Il responsabile di questa funzione dovrà gestire il censimento e raccogliere le relative perizie danni alle persone, agli edifici pubblici e privati, ai servizi essenziali, alle infrastrutture pubbliche, ai beni culturali, agli impianti industriali, alle attività produttive, alle strutture agricole e zootecniche, ecc.

Inoltre, farà eseguire sopralluoghi da tecnici locali od esterni, per accertare le situazioni di agibilità od inagibilità degli edifici e di ogni struttura od infrastruttura in genere, collaborando specialmente all'uopo con il Comando Vigili del Fuoco.

Funzione n. 10 – Logistica evacuati e zone ospitanti

Il responsabile della funzione dovrà essere in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche, alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private al fine di alleviare i disagi di chi deve abbandonare la propria abitazione.

Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:

- provvedere all'organizzazione del trasporto della popolazione evacuata nei centri di smistamento e nelle strutture di accoglienza avvalendosi di personale delle Forze dell'Ordine e delle associazioni di volontariato di protezione civile;
- garantire, nelle strutture di ricettività, un controllo e aggiornamento dei dati relativi alle persone alloggiate;
- provvedere al reperimento, all'immagazzinamento ed alla distribuzione di ogni genere di soccorso richiesto;
- organizzare un servizio di mensa continuativo in collaborazione con gli Enti previsti nel Piano Comunale di Protezione Civile e con le associazioni di volontariato per le persone evacuate e per il personale operante;
- coadiuvare il personale a disposizione nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione e, qualora gli edifici scolastici servissero per il ricovero della popolazione, nell'allestimento all'uso previsto;
- se necessario, provvedere alla richiesta di tendopoli da impiantare sulle aree di ricovero previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Funzione n. 11 – Amministrativa

Il responsabile di questa funzione avrà il compito del coordinamento delle attività amministrative, necessarie per la gestione dell'emergenza.

In particolare dovrà:

- predisporre un servizio di segreteria, istruzione e stesura atti;
- garantire la continuità operativa del servizio amministrativo predisposto.

Funzione n. 12 – Finanziaria

Il responsabile della funzione dovrà attendere alla gestione finanziaria e contabile dell'evento calamitoso.

In particolare dovrà:

- predisporre un servizio di economato per la gestione degli acquisti e della distribuzione dei materiali, attrezzature, beni di consumo;
- impegnare i fondi e provvedere all'acquisto dei beni necessari per gli interventi urgenti.

3. I responsabili delle funzioni di supporto di cui al comma 2 dell'articolo 5 provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del piano comunale di protezione civile e delle direttive adottate dall'Unità di crisi.

I responsabili delle funzioni di supporto di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono nominati dal Sindaco con apposito atto che riporta le rispettive competenze operative.

4. L'Unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede del Servizio Protezione Civile di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Nel caso, i locali (ubicati in via A. De Gasperi 4) assumono la funzione di Sala Operativa Comunale o C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

Articolo 7 - Comitato comunale di coordinamento del volontariato

1. E' costituito il Comitato comunale di coordinamento del volontariato, quale organismo

partecipativo di base delle associazioni del volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune per attività di protezione civile.

2. Le funzioni del Coordinamento del volontariato sono esercitate dal Comitato di cui all'articolo 5 del presente regolamento, allo scopo integrato da un rappresentante designato dalle Associazioni di volontariato di protezione civile del Comune di Bra.

Il Comitato, così integrato, vigila che l'organizzazione, l'attività e la partecipazione dei volontari sia conforme a quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali, compreso il regolamento n. 9/R/2004 del D.P.G.R.

Il rappresentante del volontariato è figura nominata dal Sindaco tra i volontari proposti dalle organizzazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Bra per attività di protezione civile.

TITOLO III - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 – Servizio Protezione Civile

E' l'ufficio comunale preposto all'attività di protezione civile, organizzato in staff.

1. Il coordinamento operativo di tutte le attività del Servizio comunale di protezione civile è assicurato dal Servizio Protezione Civile, di seguito indicato "Servizio".
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato, il Servizio Protezione Civile garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.

Articolo 9 - Attività e compiti del Servizio Protezione Civile

1. Il “Servizio Protezione Civile” provvede, in particolare, a:
 - a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di crisi;
 - b) predisporre il piano comunale di protezione civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
 - c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di protezione civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
 - d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
 - e) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni alternative di protezione civile;
 - f) proporre convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile secondo gli indirizzi stabiliti;
 - g) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le amministrazioni esterne per le questioni di protezione civile;
 - h) gestire ed organizzare il servizio di pronta reperibilità di protezione civile del personale comunale indicato in apposita deliberazione, appartenente a più settori.
 - i) realizzare ogni attività ad esso demandata dalle competenti autorità di protezione civile;
 - l) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile.

TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10 - Convenzioni fra il Comune e il volontariato

1. L'Amministrazione promuove e stipula specifiche convenzioni ai fini di protezione civile con le Organizzazioni di volontariato per l'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche.

TITOLO V - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 11 - Struttura e redazione del piano

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato "Piano", è ispirato alle direttive statali e regionali in materia ed è conformato alla pianificazione provinciale. Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previste appendici speciali al Piano.

2. Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura del Servizio Protezione Civile con la collaborazione, per quanto di competenza, dei componenti del Servizio di protezione civile di cui al Titolo I, art. 2, c. 1 del presente regolamento.

Articolo 12 - Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano

1. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, previo esame da parte del Comitato comunale di protezione civile.
2. Con le modalità di cui al comma 1 sono approvate le eventuali modifiche alla parte generale e l'adozione di appendici speciali del Piano.
3. Il Piano è comunque sottoposto a verifica e nuova approvazione con cadenza quinquennale dalla data della sua ultima approvazione.
4. Alla parte generale del Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative e/o altra forma di comunicazione alla cittadinanza.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.

Articolo 14 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è inviato alla Regione Piemonte, al Prefetto di Cuneo e al Presidente della Provincia di Cuneo.
- 2.

Articolo 15 – Entrata in vigore del regolamento e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di protezione civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti o atti comunali.